Territorialità IVA per il noleggio delle imbarcazioni da diporto. Approvato il provvedimento che individua mezzi e prove

In attuazione all'articolo 1 comma 725 della legge n. 160/2019 (Legge di Bilancio 2020), l'Agenzia delle entrate ha approvato il provvedimento individua i mezzi e le modalità di prova idonei a dimostrare l'utilizzazione e la fruizione dell'imbarcazione da diporto al di fuori dell'Unione europea. A tal fine, vengono definiti i concetti di imbarcazione da diporto, fornitore, utilizzatore dell'imbarcazione da diporto e di mezzo di prova e viene regolamentato l'obbligo di conservazione della documentazione attestante l'effettivo utilizzo dell'imbarcazione.

Cdm. Proroga di 4 settimane della Cassa integrazione e novità anche per il Reddito di emergenza

Il Consiglio dei Ministri di lunedì 15 giugno 2020, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze Roberto Gualtieri e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali Nunzia Catalfo, ha approvato un decreto-legge che introduce

ulteriori misure urgenti in materia di trattamento di integrazione salariale.

Il testo prevede che, in deroga alla normativa vigente, i datori di lavoro che abbiano fruito del trattamento di integrazione salariale ordinario, straordinario o in deroga, per l’intero periodo precedentemente concesso, fino alla durata massima di quattordici settimane, possano fruire di ulteriori quattro settimane anche per periodi decorrenti prima del 1° settembre 2020. Resta ferma la durata massima di diciotto settimane, considerati cumulativamente i trattamenti riconosciuti.

Contributo a fondo perduto ex art. 25 D.L. “Rilancio”. Attiva la procedura per l’invio dell’istanza



È attiva la procedura per l'invio dell'istanza: la richiesta si può inviare dal **15 giugno al 13 agosto**; gli eredi, invece, possono presentarla **dal 25 giugno al 24 agosto**.

Link (sito dell'Agenzia delle entrate) **alle procedure d'invio:**

- Se vuoi predisporre e inviare l'istanza in autonomia devi disporre delle credenziali SPID oppure *Entratel*/*Fisconline* o CNS
 Accedi con SPID – Entratel/Fisconline – CNS
- Se vuoi predisporre e inviare l'istanza in qualità di intermediario con delega al servizio di "*Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche*"
 Accedi con delega a Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche
- Se vuoi predisporre e inviare l'istanza in qualità di intermediario con delega al "Cassetto fiscale"
 Accedi con delega a Cassetto fiscale

Gli utenti che usano il Desktop telematico possono predisporre le istanze tramite il *software* e trasmetterle

attraverso il canale *Entratel*.

Per saperne di più:

***Link* al testo della circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 15 E del 13 giugno 2020**, con oggetto: «*Decreto "Rilancio" – Chiarimenti ai fini della fruizione del contributo a fondo perduto di cui all'articolo 25 del Decreto-Legge 19 maggio 2020, n. 34 recante «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*». (*Link* sito Agenzia delle entrate)

***Link* al testo del provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 10 giugno 2020, prot. n. 0230439/2020,** recante: «*Definizione del contenuto informativo, delle modalità e dei termini di presentazione dell'istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto di cui all'articolo 25 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34*», pubblicato il 10 giugno 2020 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell'art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244

Guida operativa – pdf
***Vademecum* – pdf**

SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 16 del 2020

In questo numero:

• il principio di derivazione rafforzata;
• il nuovo credito d'imposta per ricerca, sviluppo e innovazione (ex art. 1, commi 198 e ss., Legge di bilancio 2020);
• la territorialità IVA per le prestazioni di servizi;
• l'abrogazione del versamento del saldo 2019 e della prima rata dell'acconto relativa al 2020;
• il credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda per soggetti con forte diminuzione del fatturato;
• il contributo a fondo perduto ex art. 25 D.L. "Rilancio".

Contributo a fondo perduto a favore delle imprese e delle partite IVA. In una circolare i chiarimenti delle Entrate

Pronti i chiarimenti per poter beneficiare del contributo a fondo perduto, l'agevolazione che il D.L. "Rilancio" ha destinato agli esercenti attività d'impresa, di lavoro autonomo o agrario, titolari di partita IVA, con ricavi e/o compensi inferiori a 5milioni di euro nel 2019, colpiti dall'emergenza epidemiologica "Covid 19". Nella circolare n. 15/E firmata oggi (13/06/2020) dal Direttore Ernesto Maria

Ruffini, le Entrate delineano in maniera particolareggiata i passi da seguire, le condizioni da verificare e ulteriori precisazioni utili per accedere al contributo.

Lavoro: Catalfo-Gualtieri, in uscita decreto legge per garantire continuità della cassa integrazione

“Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e il Ministero dell’Economia e delle Finanze stanno redigendo un decreto legge, che sarà all’ordine del giorno di un prossimo Consiglio dei Ministri, che permetterà alle aziende che hanno esaurito le 14 settimane di cassa integrazione previste dai decreti finora approvati dal Governo di anticipare le ulteriori 4 settimane previste.

Ciò permetterà di garantire ai lavoratori la continuità del sostegno al reddito. In questo modo accompagniamo la ripartenza delle imprese più colpite dall’emergenza epidemiologica tutelando i loro dipendenti”.

È quanto affermano in una nota congiunta il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Nunzia Catalfo, e il Ministro dell’Economia e delle Finanze, Roberto Gualtieri

Contributi a fondo perduto in favore delle società e associazioni sportive dilettantistiche. Pronto il decreto

Firmato il decreto dell'Ufficio per lo sport che rende accessibile il Fondo destinato ad interventi a favore delle associazioni sportive e delle società sportive dilettantistiche, considerata la necessità di far fronte alla crisi economica che ha coinvolto anche il mondo dello sport e determinatasi in ragione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Le risorse disponibili ammontano ad oltre 50 milioni di euro e si aggiungono alle risorse messe a disposizione del mondo sportivo di base in seguito al protocollo d'intesa siglato tra l'Ufficio per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri, il Comitato Olimpico Nazionale Italiano, il Comitato Italiano Paralimpico e la società Sport e Salute SpA e che prevede ulteriori 22 milioni di euro.

In particolare, nell'allegato 1 del citato decreto, fissati i «Criteri per l'accesso ai finanziamenti a fondo perduto per associazioni sportive dilettantistiche e società sportive dilettantistiche».

Si ricorda che la presentazione delle domande di accesso alla misura sarà possibile attraverso una piattaforma web il cui indirizzo verrà pubblicato sul sito dell'Ufficio per lo sport in data 15 giugno 2020.

In Gazzetta il D.P.C.M. che autorizza la ripresa di ulteriori attività. Negli allegati le “Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative”

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’11 giugno 2020, n. 147, il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2020, recante: «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19»

Di seguito alcune delle misure in vigore dal 15 giugno.

Le attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo, così come le attività di centri benessere, centri termali, culturali e centri sociali sono consentite ma a condizione che Regioni e Province autonome abbiano preventivamente accertato la compatibilità di tali attività con l’andamento della curva epidemiologica.

Aprono i centri estivi anche per i bambini in età da 0-3 anni.

Riprendono gli spettacoli aperti al pubblico, le sale

teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi anche all'aperto ma con alcune cautele/precauzioni. Restano invece sospese tutte le attività che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche, locali assimilati sia all'aperto che al chiuso.

Restano sospese fino al 14 luglio 2020 le fiere e congressi, mentre i corsi professionali potranno essere svolti in presenza.

Fase 2: Agenzia riscossione, dal 15 giugno 2020 sportelli aperti su appuntamento

genzia delle entrate-Riscossione comunica che a partire dal 15 giugno procederà con la graduale riapertura al pubblico degli sportelli presenti sul territorio.

Per garantire l'operatività nel pieno rispetto delle disposizioni e dei protocolli sanitari in vigore, l'ingresso agli uffici dell'Agenzia potrà avvenire solo tramite appuntamento che i contribuenti interessati potranno fissare utilizzando il servizio "Prenota ticket" disponibile nel sito www.agenziaentrateriscossione.gov.it e nell'App Equiclick.

Nell'attuale periodo di sospensione delle attività di notifica delle cartelle e delle procedure di riscossione, fissato fino al prossimo 31 agosto dal Decreto Rilancio (Decreto Legge n. 34/2020) in ragione dell'emergenza Coronavirus, i servizi di sportello saranno limitati alle sole operazioni urgenti e indifferibili di tipo informativo e consulenziale, mentre non verranno erogati i servizi di pagamento che continueranno a

essere disponibili attraverso gli altri canali digitali e tradizionali (internet, banche, Poste, tabaccai).

Anche in questa prima fase di riapertura al pubblico degli sportelli, l'operatività dell'Ente diretto da Ernesto Maria Ruffini rimane quindi maggiormente incentrata sul modello "digitale" attraverso i servizi online, sempre disponibili h24, e con i consueti canali di ascolto dedicati all'assistenza contribuenti.

Contributo a fondo perduto al via. Approvato il modello per la richiesta. Dal 15 giugno possibile inviare la domanda

L'Agenzia delle Entrate fornisce le istruzioni per richiedere il contributo a fondo perduto previsto dal Dl Rilancio.

In attuazione dell'articolo 25 del Decreto, un provvedimento di oggi (10 giugno 2020) del Direttore dell'Agenzia delle Entrate Ernesto Maria Ruffini, definisce i passi da compiere per richiedere e ottenere il contributo a fondo perduto a favore delle imprese e delle partite IVA colpite dalle conseguenze economiche del lockdown.

In particolare, il provvedimento approva il modello per la richiesta, che potrà essere predisposto e inviato – dal primo pomeriggio del 15 giugno 2020, anche avvalendosi di un intermediario – mediante il canale telematico Entratel oppure mediante un'apposita procedura web che l'Agenzia delle Entrate attiverà all'interno del portale Fatture e Corrispettivi del

sito www.agenziaentrate.gov.it.

Pubblicata la nuova versione dell’Allegato 4bis che le banche dovranno acquisire dal soggetto beneficiario finale ai fini della presentazione delle richieste di garanzia diretta

Diffusa “la circolare 12/2020 con la quale Mediocredito Centrale, mandataria del RTI gestore, comunica l’adozione dei provvedimenti necessari ai fini dell’applicazione delle modifiche introdotte alle misure previste dall’articolo 13 del Decreto Liquidità come convertito dalla Legge 5 giugno 2020 n. 40, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 143 del 6 giugno 2020 (disponibile nella pagina Circolari operative).

Dall’Abi le novità nel settore bancario introdotte

dal “D.L. Liquidità” convertito in legge

L’ Associazione bancaria italiana ha diffuso una circolare in cui sono indicate le principali novità introdotte dalla conversione in Legge del Decreto legge 8 aprile 2020 n. 23, Cd. “D.L. Liquidità” e che sono state pubblicate sulla *Gazzetta Ufficiale* del 6 giugno 2020.

Nella circolare sono illustrate le principali modifiche apportate in sede di conversione e sulle quali ABI richiama la massima attenzione e l’immediato impegno attuativo delle banche.

Con specifico riferimento alle misure a sostegno della liquidità delle imprese danneggiate dall’emergenza del COVID-19, relativamente alle garanzie rilasciate dalla SACE, il Parlamento ha disposto una serie di modifiche relative ai profili soggettivi, a quelli oggettivi di intervento nonché ad aspetti procedurali.

L’ambito di intervento della garanzia è stato esteso alle associazioni professionali e alle società tra professionisti: possono beneficiare della garanzia SACE anche le imprese agricole che non abbiano ulteriori margini di accesso alla garanzia del Fondo costituto presso l’ISMEA.

Sono state invece escluse dal Parlamento le società che controllano (o sono controllate) direttamente o indirettamente da una società residente in un Paese o in un territorio non cooperativo a fini fiscali, a meno che la società non dimostri che il soggetto non residente svolga un’attività economica effettiva, mediante l’impiego di personale, attrezzature, attivi e locali.

Di particolare rilievo è il **nuovo articolo 1-*bis*** che dispone che le richieste di nuovi finanziamenti **debbano essere**

integrate da un’autocertificazione del titolare o del legale rappresentante dell’impresa richiedente il finanziamento e indica esplicitamente che la banca non è tenuta a svolgere accertamenti ulteriori rispetto alla verifica formale di quanto dichiarato, fermi restando gli obblighi previsti dalla normativa antiriciclaggio.

Rilevanti novità riguardano anche l’articolo 13, cioè i finanziamenti con la garanzia dello Stato.

Per le garanzie su operazioni di rinegoziazione è stato disposto che per i finanziamenti che verranno deliberati d’ora in poi la liquidità aggiuntiva dovrà ammontare al 25% (e non più al 10%).

E’ stata introdotta la possibilità per finanziamenti superiori a 25.000 euro di avvalersi di un preammortamento fino a 24 mesi.

Per i finanziamenti fino a 25.000 euro con garanzia dello Stato del 100 per cento ne è stata allungata la durata da 6 a 10 anni e **l’importo massimo del finanziamento è stato innalzato a 30.000 euro**. Inoltre, sono state modificate sia la modalità di calcolo dell’ammontare del finanziamento, sia la formula per determinare il tasso massimo applicabile. E’ inoltre, da ora, data la possibilità ai beneficiari di chiedere un adeguamento dei finanziamenti già concessi alle nuove condizioni di durata e di importo.

Le novità dell’art. 13, **per essere pienamente in vigore, necessitano dell’autorizzazione della Commissione europea e di chiarimenti operativi**, di adeguamenti della modulistica e delle procedure informatiche da parte del Fondo di garanzia per le PMI nonché degli adeguamenti delle procedure organizzative e informatiche delle banche. *(Cfr*. Comunicato stampa Abi del 7 giugno 2020)

La circolare ABI del 6 giugno 2020, prot. DIG/001120, con oggetto: Conversione nella Legge del 5 giugno 2020, n.40 del

decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 – Misure a sostegno della liquidità per le imprese danneggiate da COVID-19 (c.d. DL "Liquidità") è disponibile sul sito ABI (www.abi.it).

Di seguito il link:

https://www.abi.it/DOC_Mercati/Crediti/COVID-19-%20Misure%20per%20le%20imprese%20famiglie%20enti%20locali/COVID-19-%20Misure%20per%20le%20imprese%20-%20Famiglie/Prot.%20DIG%20001120%206%20giugno%202020.pdf

Software per Isa e modelli Redditi 2020. Raffica di aggiornamenti

Disponibili sul sito dell'Agenzia delle entrate le versioni aggiornate dei *software* 2020 che permettono di compilare e verificare i modelli dichiarativi di persone fisiche, società e enti non commerciali. Nuovo aggiornamento anche per procedura di controllo Indici Sintetici di Affidabilità necessaria per controllare le dichiarazioni "Redditi 2020" contenenti gli allegati relativi agli Indici Sintetici di affidabilità.

Link alla pagine web del sito dell'Agenzia delle entrate:

Indici Sintetici di Affidabilità

Indici Sintetici di Affidabilità allegati ai modelli Redditi

2020: aggiornamento *software* di controllo (versione 1.0.2)

La versione 1.0.2 del 10/06/2020 prevede le seguenti modifiche rispetto alla versione precedente:

- adeguati i controlli REDDITI/ISA che non gestivano correttamente la **causa di esclusione 14**;
- per gli ISA che lo prevedono modificato il controllo ***C (*controllo bloccante confermabile*) tra il rigo H15 del modello ISA e il rigo RE15 col. 3 di REDDITI PF per i soggetti che hanno reddito di lavoro autonomo che si attiverà solo in assenza di H05;
- per gli ISA che lo prevedono modificato il controllo ***C (*controllo bloccante confermabile)* tra il rigo H16 del modello ISA e il rigo RE16 col. 3 di REDDITI PF per i soggetti che hanno reddito di lavoro autonomo che si attiverà solo in assenza di H05;
- per gli ISA che lo prevedono degradato da ***C (*controllo bloccante confermabile*) a * (*controllo non bloccante*) il controllo tra il rigo H15 del modello ISA deve essere uguale al rigo RE15 col. 3 di REDDITI PF per i soggetti che hanno reddito di lavoro autonomo in presenza di H05;
- per gli ISA che lo prevedono degradato da ***C (*controllo bloccante confermabile*) a * (*controllo non bloccante*) il controllo tra il rigo H16 del modello ISA deve essere uguale al rigo RE16 col. 3 di REDDITI PF per i soggetti che hanno reddito di lavoro autonomo in presenza di H05.

Redditi Società di capitali 2020

Dichiarazione modello Redditi Società di capitali 2020:

aggiornamento software di compilazione (versione 1.1.1)

Versione 1.1.1 del 10/06/2020

Il *software* è stato aggiornato per consentire l'esecuzione del controllo integrato con la versione 1.0.2 della procedura relativa agli Isa

Dichiarazione modello Redditi Società di capitali 2020: aggiornamento software di controllo (versione 1.1.1)

Versione 1.1.1 del 10/06/2020

- Il *software* è stato aggiornato per consentire l'esecuzione del controllo integrato con la versione 1.0.2 della procedura relativa agli Isa

Redditi Enti non commerciali 2020

Dichiarazione modello Redditi Enti non commerciali 2020: aggiornamento software di compilazione (versione 1.1.1)

Versione 1.1.1 del 10/06/2020

- Il *software* è stato aggiornato per consentire l'esecuzione del controllo integrato con la versione 1.0.2 della procedura relativa agli Isa

Dichiarazione modello Redditi Enti non commerciali: aggiornamento software di controllo (versione 1.1.1)

Versione 1.1.1 del 10/06/2020

- Il software è stato aggiornato per consentire l'esecuzione del controllo integrato con la versione 1.0.2 della procedura relativa agli Isa

Redditi Società di persone 2020

Dichiarazione modello redditi Società di persone 2020: aggiornamento software di compilazione (versione 1.1.1)

Versione 1.1.1 del 10/06/2020

- Il software è stato aggiornato per consentire l'esecuzione del controllo integrato con la versione 1.0.2 della procedura relativa agli Isa
- E' stato aggiornato il controllo relativo al campo RX2, col. 1

Dichiarazione modello redditi Società di persone 2020: aggiornamento software di controllo (versione 1.1.1)

Versione 1.1.1 del 10/06/2020

- Il software è stato aggiornato per consentire l'esecuzione del controllo integrato con la versione 1.0.2 della procedura relativa agli Isa
- E' stato aggiornato il controllo relativo al campo RX2, col. 1

Redditi Persone fisiche 2020

Dichiarazione modello Redditi Persone fisiche 2020 : aggiornamento software di compilazione (versione 1.1.2)

Versione 1.1.2 del 10/06/2020

- Il *software* è stato aggiornato per consentire l'esecuzione del controllo integrato con la versione 1.0.2 della procedura relativa agli Isa
- I controlli sono stati adeguati in conformità a quanto previsto dall'aggiornamento delle specifiche tecniche del 10/06/2020

Dichiarazione modello Redditi Persone fisiche 2020 : aggiornamento software di controllo (versione 1.1.2)

Versione 1.1.2 del 10/06/2020

Il *software* è stato aggiornato per consentire l'esecuzione del controllo integrato con la versione 1.0.2 della

procedura relativa agli Isa

I controlli sono stati adeguati in conformità a quanto previsto dall’aggiornamento delle specifiche tecniche del 10/06/2020

Modifiche alla disciplina della territorialità IVA delle prestazioni di servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione ed elettronici rese a committenti non soggetti passivi e semplificazioni alla disciplina del MOSS

Pubblicato nella Gazzetta ufficiale, Serie Generale n.145 del 9 giugno 2020, il Decreto Legislativo 1° giugno 2020, n. 45, recante: «Attuazione della direttiva (UE) 2017/2455 del Consiglio, del 5 dicembre 2017, che modifica la direttiva 2006/112/CE e la direttiva 2009/132/CE per quanto riguarda taluni obblighi in materia di imposta sul valore aggiunto per le prestazioni di servizi e le vendite a distanza di beni».

Le disposizioni del Decreto legislativo sono volte a ridurre gli oneri connessi alla fornitura all’interno dell’Unione

europea dei servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione e di quelli forniti per via elettronica resi nei confronti di committenti non soggetti passivi d'imposta, anche ampliando il novero dei prestatori di tali servizi che possono accedere al regime speciale del "mini sportello unico" (conosciuto come MOSS, acronimo di "Mini One Stop Shop").

Possibilità e limiti al differimento termini di versamento dei tributi locali

Con risoluzione n. 5/DF dell'8 giugno 2020, il Dipartimento delle finanze, ha fornito alcuni chiarimenti sulla possibilità per i comuni di differire autonomamente i termini di versamento dei tributi locali di propria competenza e le modalità con cui può essere esercitata tale facoltà.

"Il tuo ISA 2020". Nuovo aggiornamento del software

Rilasciata la versione 1.0.2 del 08/06/2020 del software che consente il calcolo dell'indice sintetico di affidabilità fiscale per tutti gli ISA approvati.

Cassa di Previdenza dei Dottori Commercialisti, Reddito Ultima Istanza mese di aprile: al via le domande

“A coloro che hanno già beneficiato dell’indennità per il mese di marzo la Cassa riconoscerà in automatico nei prossimi giorni, tenuto conto di quanto previsto dal Decreto del 29 maggio 2020, gli ulteriori euro 600 per il mese di aprile e non dovranno, pertanto, presentare alcuna domanda.

Gli iscritti che non hanno beneficiato dell’indennità per il mese di marzo che sono in possesso dei requisiti previsti dall’art. 3 del Decreto del 29 maggio 2020 dovranno presentare, a pena di inammissibilità, la domanda utilizzando il servizio online RUI che sarà disponibile dalle ore 14:00 dell’8 giugno p.v. all’8 luglio p.v.”

Cfr, comunicazione pubblicata nel sito web della Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza a favore dei Dottori Commercialisti: www.cnpadc.it

Cassa di Previdenza

Ragionieri e Periti Commerciali, indennità 600 euro per il mese di aprile: al via le domande

“Si può fare domanda on line dalle ore 14.00 dell’8 giugno – attiva la procedura in Area riservata. Chi l’ha già percepita a marzo non deve rifare domanda.

E’ attiva dalle ore 14.00 di oggi lunedì 8 giugno la sezione “Indennità Covid-19” in area riservata del sito, per fare domanda on line dei 600 euro per il mese di aprile 2020.

Ricordiamo che:

a) Chi ha già beneficiato dell’indennità per il mese di marzo riceverà in automatico anche quella del mese di aprile e NON DEVE PRESENTARE ALCUNA DOMANDA.

b) Chi non ha beneficiato dell’indennità per il mese di marzo e desidera chiederla per il mese di aprile DEVE PRESENTARE DOMANDA.

Le istanze, di coloro che non hanno fruito dell’indennità a marzo e desiderano chiederla per aprile dovranno pervenire alla Cassa esclusivamente tramite la procedura informatica presente nell’area riservata del sito.

Le domande possono essere inoltrate fino all’8 luglio 2020.

Per qualsiasi informazione è attivo il numero verde gratuito 800 814601, raggiungibile anche da cellulare, dal lunedì al venerdì dalle ore 9.30 alle ore 13.00”.

Così, comunicazione pubblicata nel sito web della Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza a favore dei Ragionieri

Bonus affitti del D.L. Rilancio. La cessione del credito “a titolo di pagamento” al locatore vale come versamento utile

Con circolare n. 14 del 6 giugno 2020 l’Agenzia delle entrate conferma la possibilità di considerare la cessione del bonus affitti al locatore o concedente alla stessa stregua del versamento del canone. In tale ipotesi il versamento del canone è da considerarsi avvenuto contestualmente al momento di efficacia della cessione. In altri termini, considerata la finalità della norma di ridurre l’onere che grava in capo al locatario, è possibile fruire del credito qui in esame attraverso la cessione dello stesso al locatore o conducente del credito di imposta, fermo restando che in tal caso deve intervenire il pagamento della differenza tra il canone dovuto ed il credito di imposta. Le modalità attuative delle disposizioni relative alla cessione del credito d’imposta saranno definite nel provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate previsto per le altre misure emanate per fronteggiare l’emergenza da COVID-19.

Credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda per soggetti con forte diminuzione del fatturato. Diffuse le istruzioni | Pronto il codice per la compensazione

Da oggi (6 giugno 2020) è possibile utilizzare il credito d’imposta del 60 per cento del canone mensile per la locazione, il leasing o la concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole. Lo rende noto l’Agenzia delle entrate con la risoluzione n. 32/E del 6 giugno 2020 che ha istituito il codice tributo “6920” che consente alle imprese la compensazione con modello F24, utilizzando i servizi telematici delle Entrate.

È inoltre disponibile la circolare n. 14 del 6 giugno 2020 firmata dal Direttore dell’Agenzia, Ernesto Maria Ruffini, che fornisce i primi chiarimenti sull’utilizzo della misura agevolativa prevista dall’articolo 28 del decreto Rilancio. Dai requisiti per accedere sino alle modalità di fruizione del credito, il documento di prassi si sofferma anche sui beneficiari includendo anche i forfetari e gli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, che svolgono attività

istituzionale di interesse generale.

Modello 730/2020 “modificati” con esito a rimborso. Definiti gli elementi di incoerenza

Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 5 giugno 2020, prot. n. 2020/225347 approvati i criteri per individuare gli elementi di incoerenza da utilizzare per effettuare i controlli delle dichiarazioni dei redditi modello 730/2020 con esito a rimborso, presentate dai contribuenti con modifiche rispetto alla dichiarazione precompilata. In tal caso il Fisco punta la lente d’ingrandimento sullo scostamento per importi significativi dei dati risultanti nei modelli di versamento, nelle certificazioni uniche e nelle dichiarazioni dell’anno precedente, o sulla presenza di altri elementi di significativa incoerenza rispetto ai dati inviati da enti esterni o esposti nelle certificazioni uniche. Il Fisco, altresì considera elemento di incoerenza delle dichiarazioni dei redditi modello 730/2020 con esito a rimborso la presenza di situazioni di rischio individuate in base alle irregolarità verificatesi negli anni precedenti.

Indennità Fondo Reddito Ultima per i professionisti iscritti a una cassa di previdenza autonoma obbligatoria. Firmato il decreto

È in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, il Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, che disciplina requisiti e modalità di erogazione dell'indennità per il mese di aprile prevista dall'art. 78 del D.L. 34/2020.

Nuove misure del Decreto Liquidità "convertito". Per alberghi e terme rivalutazione dei beni gratis

Tra le novità inserite nel corso della conversione in legge del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, si segnala la rivalutazione senza il versamento di alcuna sostitutiva, prevista dal nuovo articolo 6-bis, in favore di imprese ed enti operanti nei settori alberghiero e termale, che non adottano i principi contabili internazionali. Si tratta della possibilità di effettuare la rivalutazione dei beni d'impresa

e delle partecipazioni risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2019. La norma stabilisce che sui maggiori valori dei beni e delle partecipazioni iscritti in bilancio non è dovuta alcuna imposta sostitutiva od altra imposta e che il saldo attivo della rivalutazione può essere affrancato, in tutto o in parte, con l'applicazione in capo alla società di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, dell'imposta regionale sulle attività produttive e di eventuali addizionali nella misura del 10 per cento.

Decreto legge "liquidità": approvato definitivamente dal Senato

Con 156 voti favorevoli, 119 contrari e nessun astenuto, l'Assemblea di Palazzo Madama ha rinnovato la fiducia al Governo **approvando definitivamente** il ddl n.1829 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, recante misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali.

Deroga alle disposizioni relative alla prospettiva della continuità aziendale. OIC pubblica documento interpretativo n. 6

L'OIC pubblica il documento interpretativo n. 6 "Decreto Legge 8 aprile 2020, n.23 – Disposizioni temporanee sui principi di redazione del bilancio".

Il documento entra in vigore al momento della sua pubblicazione (3 giugno 2020) e lo resterà fino a quando la norma in oggetto sarà applicabile. Il documento analizza sotto il profilo tecnico contabile le norme introdotte dall'articolo 7 del Decreto Legge 8 aprile 2020 n.23 e si applica alle società che redigono il bilancio d'esercizio in base alle disposizioni del codice civile. Si applica altresì alle società tenute a redige il bilancio consolidato in base alle disposizioni del D.Lgs. 9 aprile 1991, n. 127.

Come spiega la parte motiva (parte non integrante del documento), la norma "interpretata" prevede "che a determinate condizioni possano essere derogate le disposizioni relative alla prospettiva della continuità aziendale ma non altera il quadro normativo concernente le informazioni dovute nella Nota Integrativa e nella Relazione sulla gestione. Pertanto, questa norma se da un lato consente che nella valutazione delle voci e quindi nella quantificazione delle stesse nei bilanci approvati in data successiva al 23 febbraio 2020 non si tenga conto degli effetti negativi del Covid-19, dall'altro lato richiede che l'informazione sugli effetti di questa emergenza pandemica sia fornita, anche in chiave prospettica, secondo le regole ordinarie".

Senato, Decreto liquidità: posta questione di fiducia in Assemblea

In Aula, mercoledì 3 giugno 2020, il Ministro per i rapporti con il Parlamento, Federico D'Incà, ha posto, a nome del Governo, la questione di fiducia per l'approvazione dell'articolo unico del disegno di legge n. 1829, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, recante misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali (approvato dalla Camera dei deputati), in materia di accesso al credito per le imprese. Il provvedimento è stato avviato nella stessa seduta, senza la relazione della Commissione Finanze che non ne ha concluso il vaglio.

Le dichiarazioni di voto e il voto finale si svolgono giovedì 4 giugno.

Domanda Bonus Covid-19 respinta: richieste di

riesame entro il 21 giugno

In tema di indennità di sostegno al reddito, introdotte dal decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, in favore di alcune categorie di lavoratori autonomi, liberi professionisti, collaboratori coordinati e continuativi e lavoratori subordinati le cui attività lavorative sono colpite dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, l'Inps con messaggio n. 2263 del 1° giugno 2020 ha comunicato di aver concluso la prima fase di gestione delle domande, compresa la pubblicazione delle motivazioni delle istanze respinte per non avere superato i controlli relativi all'accertamento dei requisiti previsti dalle relative disposizioni. Nel messaggio, l'Istituto riferisce che esiti di reiezione delle domande non accolte sono state notificate tramite messaggio informatico e non tramite comunicazioni epistolari cartacee. Nel dettaglio, gli esiti di tutte le domande e, per quelli negativi, le relative motivazioni, sono consultabili nella sezione del sito INPS denominata Servizio "Indennità 600 euro" (la stessa in cui è stata presentata la domanda) alla voce "Esiti", sia da parte del Patronato con proprie credenziali sia da parte del cittadino dotato di PIN.

Trasmissione dati delle vendite da marketplace. Circolare con sanatoria

Con la circolare n. 13 del 1° giugno 2020, l'Agenzia delle entrate fornisce i "primi" chiarimenti sulla trasmissione dei dati relativi alle vendite a distanza di beni che

avvengono mediante l'uso di una interfaccia elettronica prevista dall'articolo 13, comma 1, del D.L. 30/04/2019, n. 34, conv. con mod., dalla L. 28/06/2019, n. 58 ***(in "Finanza & Fisco" n. 19-20/2019, pag. 906)*** e disciplinata nel dettaglio dal provvedimento dell'Agenzia delle entrate del 31/07/2019, prot. n. 66006. Nel documento di prassi statuito che "nel caso in cui, in ragione di problemi tecnici ed operativi inerenti alla trasmissione o alla leggibilità dei dati, sia stato necessario sostituire o integrare le comunicazioni originarie al fine di includere correttamente i dati suddetti, si ritiene non applicabile, fino alla data di emanazione della circolare (dell'1° giugno 2020), la disposizione di cui all'articolo 13, comma 3, del Decreto Crescita, potendosi ritenere sussistenti le obiettive condizioni di incertezza in merito all'applicazione della normativa in commento, ai sensi dell'art. 10, comma 3, legge n. 212 del 2000 (cd. Statuto dei diritti del contribuente).

Si ricorda che tratta di disposizioni transitorie che cesseranno la loro efficacia il 31 dicembre 2020, con l'entrata in vigore, dal 1° gennaio 2021, dell'articolo 14-*bis* della Direttiva 2006/112/CE ("Direttiva IVA"). La comunicazione deve essere effettuata entro la fine del mese successivo a ciascun trimestre, utilizzando i *servizi telematici Entratel/Fisconline* o tramite intermediario abilitato. Il primo invio doveva essere effettuato entro il 31 ottobre 2019.

Responsabilità in caso di mancato invio o di dati incompleti

Il soggetto sarà considerato debitore d'imposta per le vendite a distanza per le quali non ha trasmesso, o ha inviato in modo incompleto, i dati relativi ai fornitori dei beni venduti. Questi effetti possono essere evitati se, nel caso di mancata trasmissione dei dati, il soggetto interessato dimostri che l'imposta è stata comunque assolta dal fornitore, e se, riguardo l'invio di dati incompleti, il medesimo soggetto documenti di aver adottato tutte le misure

necessarie per la corretta rilevazione e individuazione dei dati presenti sulla piattaforma digitale

***Link* al testo della circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 13 E dell'1° giugno 2020**, con oggetto: «COMMERCIO ELETTRONICO – Riscossione dell'IVA sulle vendite *on line* – Responsabilità per il versamento dell'Iva estesa alle piattaforme digitali utilizzate per facilitare le vendite a distanza di beni – Termini e modalità di trasmissione dei dati relativi alle vendite a distanza di beni che avvengono mediante l'uso di una interfaccia elettronica – Sanatoria per i dati delle vendite trasmessi in sostituzione di quelli originariamente inviati in maniera incompleta e errata – Articolo 13, comma 1, del D.L. 30/04/2019, n. 34, conv. con mod., dalla L. 28/06/2019, n. 58 – Provvedimento dell'Agenzia delle entrate del 31/07/2019, prot. n. 660061»

Normativa:

Comunicazione periodica delle vendite di beni tramite piattaforme digitali. Termini e modalità di trasmissione dei dati

Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 31 luglio 2019, prot. n. 660061/2019: «*Termini e modalità di trasmissione dei dati relativi alle vendite a distanza di beni che avvengono mediante l'uso di una interfaccia elettronica di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58*»

SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 15 del 2020

In questo numero:

• il processo tributario telematico (risposte ad alcuni dubbi di carattere pratico);
• la deducibilità degli interessi passivi per i soggetti IRES e le novità dichiarative 2020;
• le perdite nel reddito di impresa (e correzione di errori tramite dichiarazione integrativa);
• le risposte dall'Agenzia delle Entrate sul Decreto Cura Italia e sul Decreto Liquidità;
• le Cessioni intraUe (la disciplina della prova del trasporto o della spedizione dei beni verso un altro Stato Ue alla luce del Regolamento n. 1912/2018);
• il regime premiale per i contribuenti soggetti agli ISA nel periodo d'imposta 2019 (il provvedimento che disciplina le condizioni per l'applicazione dei benefici).

Blocco dei licenziamenti. Altri 3 mesi dal D.L Rilancio | Le procedure di

licenziamento disposte dal 23 febbraio al 17 marzo possono essere revocate con ripristino del rapporto di lavoro accedendo alla cassa integrazione

L’articolo 80 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (decreto Rilancio) ha modificato l’articolo 46 del D.L. 18/2020 (decreto Cura Italia), portando a cinque mesi il termine (a dopo Ferragosto) entro il quale sono vietati i licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo e collettivi e sono sospese le procedure dei licenziamenti collettivi e individuali per giustificato motivo oggettivo in corso, di cui all’articolo 7 della legge n. 604 del 1966. Nel dettaglio, la disposizione, nel modificare il comma 1 dell’articolo 46 prevede che a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto legge 18/2020 l’avvio delle procedure di licenziamento collettivo di cui agli articoli 4, 5 e 24, della legge 23 luglio 1991, n. 223 è precluso per 5 mesi (anziché i sessanta giorni previsti in origine dall’articolo 46) e sono sospese le procedure dei licenziamenti collettivi e individuali per giustificato motivo oggettivo in corso, di cui all’articolo 7 della legge n. 604 del 1966.

Su tale questione è ora intervenuto l’INPS, che nel riportare quanto sostenuto dall’ufficio legislativo del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, secondo il quale “l’indennità di disoccupazione NASpI è una prestazione riconosciuta ai lavoratori che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione, dove ‘non rileva …, il carattere nullo del licenziamento per giustificato motivo

oggettivo – intimato da datore di lavoro nel periodo soggetto a divieto – atteso che l'accertamento sulla legittimità o meno del licenziamento spetta al giudice di merito, così come l'individuazione della corretta tutela dovuta al prestatore'", ha precisato che "in ragione di quanto sopra, è possibile procedere, qualora sussistano tutti i requisiti legislativamente previsti, all'accoglimento delle domande di indennità di disoccupazione NASpI presentate dai lavoratori il cui rapporto di lavoro sia cessato a seguito di licenziamento – con le causali di cui al citato articolo 46 del decreto-legge n. 18 del 2020 – intimato anche in data successiva al 17 marzo 2020, di entrata in vigore della richiamata disposizione di cui al decreto Cura Italia.